

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 1951

(93^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

«Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (N. 1488-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) Pag. 915

«Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51» (N. 1655) . .

(Seguito della discussione e approvazione)

«Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.)» (N. 1659) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	916
ZOLI, relatore	916
PERINI	917

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Giacometti, Lanzetta, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Valmarana, Zanardi e Zoli.

Approvazione del disegno di legge: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» (N. 1488-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

Questo provvedimento è stato già approvato dalla nostra Commissione. La Camera dei deputati, all'articolo 18, ha ora aggiunto un comma che già figurava nel testo governativo e che la nostra Commissione aveva ommesso nel dare una nuova formulazione all'articolo stesso. Il nuovo comma che è stato aggiunto fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 18 è così formulato:

«Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso».

Se non si fanno osservazioni metto in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura ora dell'articolo 18 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento :

Art. 18.

L'indennità istituita con il primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 230, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale, e commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero disegno di legge come risulta con la modificazione approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (N. 1659) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti

a concedere un mutuo fino a lire 4.000.000.000 all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ». Ricordo che nella precedente riunione sospendemmo la discussione di questo provvedimento per accertare le cause che hanno portato alla formazione di questo scoperto di 4 miliardi al quale si pone rimedio con la concessione di un mutuo di pari importo da parte della Cassa depositi e prestiti.

ZOLI, *relatore*. L'esame da me condotto in proposito mi ha persuaso della opportunità del provvedimento. Infatti con la legge 13 marzo 1950 fu aumentata l'indennità di buonuscita per i dipendenti degli Enti locali che fossero cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1948. Fu dato cioè effetto retroattivo al provvedimento. Inoltre per tutti gli assegni liquidati prima del 15 gennaio 1948 si concesse una specie di premio di contingenza che doveva essere coperto con un aumento dei contributi con decorrenza dal 1° gennaio 1948, contributi in parte a carico dei dipendenti stessi e in parte a carico degli Enti locali. Questi arretrati riguardanti gli anni 1948-49 avrebbero dovuto essere riscossi in 4 anni e precisamente dal 1950 al 1953. Sta di fatto però che, mentre vengono regolarmente riscossi i contributi dovuti dagli Enti, non è stato finora possibile ottenere la riscossione dei contributi dovuti dai dipendenti degli Enti stessi (per quanto si sia predisposta la rateizzazione dei contributi stessi), di modo che si prevede già la possibilità di un provvedimento di abbuono.

Da questa situazione è derivato lo sbilancio di 4.400.000.000 nei confronti della Cassa depositi e prestiti. Questo valga a porre in chiaro che non vi è alcuna responsabilità per cattiva amministrazione da parte di coloro che sono preposti alla direzione dell'Ente stesso. Infatti l'Amministrazione dell'Ente si è trovata costretta da una legge a dover fare certe corresponsioni per le quali la legge stessa gli dava diritto a controprestazione: ma mentre la corresponsione è stata dall'Ente effettuata, la controprestazione non è venuta. Di qui lo sbilancio e di qui l'opportunità di sanarlo con una operazione a lunga scadenza, alla quale è prevedibile che l'Ente possa fare fronte dato che il bilancio del 1951 porta la previsione di un avanzo di circa 500 milioni, pur essendovi già iscritta la rata per il pagamento del mutuo che si andrebbe a contrarre.

Ora, tenuto conto che effettivamente, esaminando il bilancio (per quanto l'Ente pecchi, forse, come tutti gli Enti, di un certo eccesso di personale), si ha l'impressione di una regolare amministrazione, io credo che il disegno di legge meriti di essere approvato

Sono anche favorevole all'articolo 2 al quale era stata mossa una obiezione che poteva sembrare fondata. Si era osservato, infatti, che si veniva con esso a ferire l'autonomia dell'Ente. Ma ciò non è esatto per la semplice ragione che questa stessa disposizione (e cioè che il Tesoriere debba assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio dell'Ente) esiste per tutti gli Enti locali senza che per questo fatto essi vengano a perdere la loro autonomia nei confronti delle esattorie.

Sgombrato il terreno anche da questa obiezione, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PERINI. Dichiaro che mi asterrò dal votare il disegno di legge per una questione di principio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali un mutuo fino all'ammontare di 4.000.000.000, con ammortamento in venti anni, al saggio vigente al momento della concessione, al fine di porlo in grado di sistemare il *deficit* verso la Cassa medesima risultante dal conto corrente di cui all'articolo 12 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Ente mutuario non paghi le rate di ammortamento alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro provvederà, dietro semplice notifica dell'inadempienza e senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4

della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali.

Per l'operazione di cui ai precedenti comma l'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali gode del trattamento fiscale di cui alla legge 2 giugno 1930, n. 733.

(È approvato).

Art. 2.

Le Tesorerie provinciali e la Tesoreria centrale che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento dell'Istituto nazionale assistenza ai dipendenti Enti locali, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, provvedono al pagamento dei mandati emessi dall'Istituto, dovranno assicurarsi della capienza della spesa negli stanziamenti del bilancio. dell'I.N.E.

A tale scopo l'Istituto dovrà fare risultare dai mandati di pagamento la somma stanziata nell'articolo cui è imputata la spesa nonchè la disponibilità che ne assicuri la capienza.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1950-51 » (N. 1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93^a RIUNIONE (30 maggio 1951)

finanziario 1950-51 ». Il disegno di legge si compone di un articolo unico del quale do lettura :

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 199, concernente la prelevazione di lire 2.100.000 dal

fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.